

Publicato il 26/08/2020

N. 05233/2020REG.PROV.COLL.  
N. 00078/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2020, proposto da Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Feroletto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

*contro*

Bar Cecili S.r.l., Centrale Slot S.r.l.s, Rete Gioco Italia S.r.l., Bar Cornelia, New Game 2007 S.r.l., Euro Planet 2009 S.r.l., Abu Dhabi di M&G Games di Modesti Giorgio, Società "F.Lli D'Ascia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Buonomini e Alessandra Bianco, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

Tabaccheria Angelo Cipolletti,, Mic. Nic. S.r.l.S, via Roma Cafè & Gaming Hall di Domenicantonio Yuri, Il Gatto e La Volpe di Facchini Luca, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 6260/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bar Cecili S.r.l., di Centrale Slot S.r.l.s., di Rete Gioco Italia S.r.l., di Bar Cornelia, di New Game 2007 S.r.l., di Euro Planet 2009 S.r.l., di Abu Dhabi di M&G Games di Modesti Giorgio e di Società “F.Lli D’Ascia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il Cons. Giovanni Grasso, nessuno essendo comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Guidonia Montecelio premetteva di aver adottato, con ordinanza sindacale n. 26 del 25 gennaio 2019, pubblicata nell’albo pretorio *on line* sul sito *web* ufficiale del Comune dal 25 gennaio 2019, avente ad oggetto la “*Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS*”.

L’ordinanza era stata tempestivamente impugnata, dinanzi al TAR del Lazio, da numerosi esercenti, tutti operanti nel settore degli apparecchi da gioco videoterminali in quanto gestori di attività che ospitavano all’interno dei locali apparecchi VTL o AWP o che svolgevano attività di noleggiatori di tali apparecchi, i quali avevano lamentato:

a) violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, mancata istruttoria, carenza della motivazione, mancata dimostrazione della massiccia

- presenza di soggetti affetti da ludopatia. Eccesso di potere per insufficienza e genericità della motivazione;
- b) eccesso di potere ed erroneità dei presupposti per mancata dimostrazione dell'incidenza dell'orario di funzionamento degli apparecchi rispetto ai fenomeni di ludopatia. Violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento in relazione agli esercenti dei comuni limitrofi. Eccesso di potere per assenza di termine all'efficacia dell'ordinanza;
- c) violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 117 e 118 Cost. e art. 1 del d.lgs. 496/1948, art. 14 della legge n. 23/2014. Eccesso di potere per incompetenza assoluta del Comune e del Sindaco a legiferare in materia di esclusiva competenza statale. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 50, comma 5 e comma 7, del d.lgs. n. 267/2000. Sviamento di potere dalla causa tipica sotto il profilo dell'uso del potere di ordinanza, conferito per riorganizzare e disciplinare l'orario dei pubblici esercizi, per il diverso fine di disincentivare la fruizione degli apparecchi di intrattenimento e gioco incidendo financo sul loro funzionamento. Violazione della Legge Regionale Lazio n.5/13;
- d) eccesso di potere e difetto di motivazione per mancato rispetto di quanto concordato nella conferenza unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017;
- e) violazione di legge ed in particolare dell'art. 41 Cost. e dell'art. 3 del d.l. n. 223/2006 (conv. con l. n. 248/2006), come modificato dall'art. 31 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), con riferimento alla libertà di iniziativa economica e alla liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;
- f) violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare dell'art. 7 *bis* 267/2000. Eccesso di potere ed incompetenza anche in merito alla previsione della sanzione accessoria della sospensione non prevista dalla legge né dal Regolamento Comunale. Difetto di proporzionalità e genericità;
- g) mancata e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 97 Cost. ed artt. 7,8,9,10 della legge 241/90. Assenza di concertazione con i soggetti

interessati per non averli il Comune di Guidonia Montecelio previamente consultati direttamente o tramite le associazioni maggiormente rappresentative territorialmente. Eccesso di potere per mancata partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di formazione del provvedimento e per mancata ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento;

b) violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Inapplicabilità retroattiva ai soggetti già operanti sul territorio. Lesione diritti acquisiti. Illegittimo divieto in ordine alle insegne luminose previsto dall'Art. 9 comma 5 Regolamento Comunale.

2.- Con la sentenza distinta in epigrafe, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il primo giudice aveva dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Tabaccheria Angelo Cipolletti ed aveva, quindi, parzialmente accolto il ricorso, annullando per l'effetto la gravata ordinanza sindacale; lo aveva, peraltro, dichiarato improcedibile con riferimento all'impugnazione della delibera di Giunta Municipale n. 5 del 21 gennaio 2019 ed irricevibile con riferimento all'impugnazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 (*rectius*: 79) del 27 settembre 2018.

In particolare, il Collegio aveva ritenuto meritevole di condivisione la censura volta a denunciare l'intervenuta violazione, per effetto della disposta limitazione oraria del funzionamento degli apparecchi di gioco, della decisione della Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, la quale aveva sancito l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia di raccolta del gioco pubblico, avente ad oggetto la "*Proposta di riordino dell'offerta del gioco lecito*".

3.- Con l'atto di appello, il Comune impugna la ridetta statuizione, di cui contesta la complessiva erroneità ed ingiustizia, argomentando anche in ordine alla infondatezza delle ragioni di doglianza rimaste assorbite in primo grado, e che venivano devolutivamente reiterate dal Bar Cecili S.r.l., dalla

Centrale Slot S.r.l.s., dalla Rete Gioco Italia S.r.l., dal Bar Cornelia, dalla New Game 2007 S.r.l., dalla Euro Planet 2009 S.r.l., da Abu Dhabi di M&G Games di Modesti Giorgio e dalla Società "F.Li D'Ascia S.r.l., che si costituivano per resistere al gravame.

4.- Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 4 giugno 2020, la causa veniva riservata per la decisione.

## DIRITTO

1.- L'appello è fondato e merita di essere accolto (in conformità all'orientamento assunto, in fattispecie del tutto analoghe, dalla Sezione: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4496, dalle cui conclusioni non si ravvisano motivi per discostarsi.

1.1.- In via preliminare, vanno respinte le eccezioni di irritualità della procura speciale *ad litem* relativa alla proposizione del gravame e di nullità della notifica dell'appello, formulata dalle appellanti nel plurimo senso:

a) che la stessa sia stata conferita dal Sindaco al difensore in data 19 dicembre 2019, dunque prima che la delibera di Giunta iniziasse a spiegare la propria esecutività, che da certificazione del Segretario Generale risulta decorrere dal 20 dicembre 2019, con la conseguenza che al momento del conferimento dell'incarico il primo cittadino non sarebbe stato ancora provvisto di tutti i poteri necessari per validamente conferirlo;

b) che la proposta di delibera della Giunta Comunale approvata ne prevedeva l'assunzione "*vista*" la nota del 19/12/2019 prot. n. 108240 dell'avvocato Auciello, Responsabile dell'Avvocatura del Comune, nonché sulla base del parere *ex art.* 49 del D.lgs. n. 267/2000 espresso dal medesimo Responsabile come "*favorevole, ma con le precisazioni illustrate nella predetta nota, prot. n. 108240/19,*" il che lascerebbe adito a perplessità in ordine alla ampiezza dei poteri attribuiti al Sindaco ai fini del conferimento del mandato, ai fini della proposizione o meno dell'appello;

c) che la notifica era stata effettuata a mezzo pec nei confronti di entrambi i difensori degli appellati, ma con una sola una sola comunicazione, senza

indicazione specifica dei singoli destinatari della stessa, con conseguente indeterminatezza nella individuazione della parte processuale passivamente legittimata.

1.2.- Per contro, rileva il Collegio: a) che la procura *ad litem* risulta ritualmente conferita in un momento successivo alla delibera della Giunta Comunale del 19 dicembre 2019 n. 133 (versata in atti), avente ad oggetto la “*Promozione del ricorso al Consiglio di Stato nei confronti della Soc. Bar Cecili+altri, per la riforma e/o annullamento della sentenza del TarLazio, sez. 2 IIbis, n. 6260/2019, resa a definizione del giudizio, n. R.G.4616/19.Nomina Difensore dell'Ente l' Avv. Antonio Feroletto*”, e dichiarata “*immediatamente esecutiva*”, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs 267/2000: onde non può essere revocato in dubbio il potere del Sindaco di conferirla anche prima della pubblicazione nell’albo (noto essendo che l'immediata esecuzione delle delibere adottate dagli organi degli enti locali è esclusivamente subordinata ad una dichiarazione in tal senso con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, e che “*la dichiarazione di immediata eseguibilità derivante dalla votazione espressa degli organi collegiali, giunta e consiglio, attribuisce alle delibere sin dalla loro adozione l'idoneità ad esplicare i loro effetti, senza che occorra alcun altro adempimento, anche perché la pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni degli enti locali ha funzione di mera pubblicità notizia e non è condizione di efficacia e legittimità*” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1070/2009);

b) stante il parere tecnico formalmente “positivo” espresso dall’Avvocatura comunale, il riferimento alle “precisazioni” ivi contenuto non è idoneo a condizionare la validità del procedimento deliberativo dell’ente e l’efficacia della conseguente determinazione, rilevando al più sotto il profilo della responsabilità: ciò in quanto il rilascio della procura *ad litem* va considerato atto formale e *legitimus*, che non soffre l’apposizione di limiti, precisazioni, limitazioni o condizioni *quoad effectum*;

c) la notifica risulta ritualmente effettuata a mezzo pec, come emerge dalla relativa relata *ex art. 3 bis l. n. 53/1994*, che evidenzia l’indicazione della denominazione completa degli appellati, delle rispettive sedi legali e dei

relativi codici fiscali: a nulla rilevando, per contro, che vi fosse allegata un'unica copia dell'atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888 e Cass. 13 marzo 2018 n. 6059).

2.- Ciò posto, merita di essere esaminato con priorità, per la sua attitudine assorbente, il motivo con il quale il Comune appellante si duole che il giudice di primo grado abbia accolto il motivo di ricorso diretto a far valere la violazione dell'Intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti locali che, per quanto non ancora recepita da alcun atto normativo, avrebbe costituito comunque specifico vincolo a fini giustificativi.

2.2.- Il motivo è fondato.

L'Intesa alla quale fa riferimento l'appellante è prevista dall'art. 1, comma 936, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) in questi termini: *“Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”*. È, dunque, espressamente previsto che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata sia recepita in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.3- Prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale che abbia ad oggetto profili di regolamentazione del gioco pubblico, l'amministrazione statale si è attribuita un potere di indirizzo e coordinamento per aver ritenuto che in tale specifico settore (quello del gioco lecito) si incrociano materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, ma si avverte l'esigenza di una regolamentazione unitaria; ed in effetti, accanto al tradizionale (per il settore dei giochi) riferimento all'ordine pubblico e la

pubblica fede, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato per l'art. 117, comma 2, lett. h) Cost., è richiamata anche la tutela della salute, rientrante nelle competenza concorrente (art. 117 Cost.), in cui la Regione può legificare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, cui la Corte costituzionale vi ha aggiunto anche il riferimento alla pianificazione e governo del territorio (con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, quanto meno in relazione al potere di fissazione delle distanze minime dai c.d. luoghi sensibili).

In questi casi – quando cioè lo Stato attribuisce per legge a sé stesso un potere di indirizzo e coordinamento in relazione ad un settore che investe in maniera trasversale materie di competenza anche delle regioni – è dovuta nella legge statale la previsione del previo raggiungimento dell'Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 28, quale strumento tipico di coinvolgimento delle regioni in attuazione del principio di leale collaborazione (da ultimo, in tal senso Corte cost., 2 dicembre 2019, n. 246; 20 marzo 2019, n. 56).

Il potere di indirizzo e coordinamento non è stato, tuttavia, ancora esercitato perché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non è stato adottato, mentre è stata conclusa l'Intesa nell'ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali il 7 settembre 2017.

2.4- Per essere prevista quale atto prodromico all'esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle regioni, all'intesa non può riconoscersi *ex se*, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente.

Né porta ad una diversa conclusione la previsione dell'art. 1, comma 1049, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che, prevede: “*Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.*”, giusto lo specifico profilo considerato, la “dislocazione dei punti vendita del

gioco pubblico”, e la precisa finalità di adeguare l’assetto territoriale in vista delle procedure di affidamento della concessione per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi.

Del resto, anche il Consiglio di Stato, nei pareri citati dall’appellante, richiamava l’Intesa raggiunta il 7 settembre 2019 proprio in relazione alle procedure di gara per l’affidamento delle predette concessioni, evidenziando la necessità di tenerne presenti i contenuti all’atto della redazione degli atti di gara.

3.- L’accoglimento del motivo giustifica l’integrale riforma della sentenza impugnata.

Invero, non hanno pregio anche gli ulteriori motivi di censura formulati dalle appellate e rimasti assorbiti dalla sentenza impugnata.

Ribadito, invero, che l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Comuni non ha efficacia cogente, ma che, come già affermato in giurisprudenza in casi analoghi (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382), alla luce dei suoi contenuti “*è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia*”, va osservato che l’Amministrazione comunale ha in maniera inequivocabile evidenziato un aumento del numero di pazienti affetti da GAP trattati nel territorio comunale (e regionale) nel corso degli anni, e se è vero che, in termini assoluti, non si trattava di numeri elevati, il dato allarmante consisteva proprio nell’aumento progressivo ed ininterrotto. Per convincersene è sufficiente richiamare i dati contenuti nella nota del 1°giugno 2018 (prot. n. QH/31769) elaborata dal Dipartimento di Epiemiologia del Servizio sanitario regionale della Regione Lazio ove al numero di 82 pazienti trattati nel 2012 (165 nella Regione Lazio) corrisponde il numero di 323 del 2017 (613 nell’intera Regione).

In detta situazione l’aumento del numero di esercizi presso i quali risultano collocati gli apparecchi di intrattenimento, come pure l’aumento della raccolta monetaria, non può essere considerato, come sostanzialmente assunto dalle

appellanti, un dato ininfluyente; esso, invece, dà conto dell'aumento dell'offerta, evidentemente indotta dall'aumento del numero dei giocatori e fa ragionevolmente presumere anche l'aumento tra questi di persone affette da GAP.

Né, infine, merita critica la sentenza per aver riportato una considerazione che sfugge, per se stessa, ad ogni rilevamento statistico, vale a dire l'esistenza di un numero di persone affette da GAP di gran lunga superiore a quello riportato nelle statistiche elaborate da fonti ufficiali per la naturale ritrosia di coloro che versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai servizi sanitari (o sociali) per aiuto.

In conclusione sul punto, il *trend* in crescita, non contestato, costituisce un dato correttamente acquisito in sede istruttoria, che vale a sorreggere la decisione di un intervento in via precauzionale per arrestare la diffusione del fenomeno della ludopatia; il numero di ore di spegnimento degli apparecchi da intrattenimento rileva sul piano della proporzionalità della misura, essendo irrilevante, per quanto spiegato in precedenza, che esso sia superiore a quello previsto dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata.

La giurisprudenza amministrativa si è, del resto, occupata in numerose pronunce dell'eventuale contrasto della limitazione oraria del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago con il principio di proporzionalità, esaminando misure che, proprio come quella oggetto di lite, prevedevano lo spegnimento degli apparecchi per otto ore giornaliere (Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867; 13 giugno 2016, n. 2519; sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4861; sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794; sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271).

Precisato che il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964), e

che, definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), si è ritenuto:

- che la limitazione oraria fosse proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382);

- che l'argomento secondo cui l'amministrazione non abbia tenuto conto di altre forme di gioco verso le quali i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le S. machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione;

- che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l'interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all'interesse pubblico perseguito: resta consentita l'apertura al pubblico dell'esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l'inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l'attenzione dal gioco;

- che si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell'attività di impresa.

E' solo da aggiungere che, riguardo al dedotto omesso bilanciamento fra gli interessi coinvolti: *“la Sezione ha osservato come le Amministrazioni con l'adozione di ordinanze analoghe a quella qui in esame, abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse*

*pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie*” (Cons. Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867) e che, anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Cons. Stato, V, 8 agosto 2018, n. 4867; 6 settembre 2018, n. 5237; VI, 11 marzo 2019, n. 1618), come già statuito dalla giurisprudenza precedente, che aveva posto in rilievo che il Trattato CE *“fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate, tra l’altro, anche da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone; nel territorio di uno stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale”* (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2014, n. 5251; VI, 20 maggio 2014, n. 2542).

Riguardo, infine, all’assunto contrasto dell’ordinanza con l’interesse economico dell’Erario alla riscossione dei proventi del gioco, come affermato dalla Corte Costituzionale: *“è la garanzia dei diritti incompressibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”* (Corte Costituzionale, sentenza n. 275 del 2016).

4.- In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della peculiare materia del contendere, per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per

l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, con le modalità di cui all'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Grasso**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO